



COMUNE DI CERCIVENTO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO

**PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA
(T.O.S.A.P.)**

ENTRATO IN VIGORE IL 30.09.1994

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27.06.1994

Adeguato in base ai rilievi formulati dal Comitato Regionale Territoriale di Controllo di Tolmezzo con nota
3098/3.508.6 N. 2133 Reg. C.R.T.C. del 29.08.1994

Integrato con le modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.1996, ravvisata legittima
dal Comitato Regione di Controllo di Udine nella seduta del 23.05.1996

SOMMARIO

CAPO I - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3
ART.1 - Disposizioni generali.	3
ART.2 - Occupazioni permanenti e temporanee.....	3
ART.3 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.....	3
ART.4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni	3
ART.5 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	3
ART.6 - Prescrizioni per le occupazioni.....	4
ART.7 - Divieto temporaneo di occupazione	4
ART.8 - Decadenza della concessione.....	4
ART.9 - Revoca della concessione	4
ART.10 - Rinnovo delle concessioni	5
ART.11 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.....	5
CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	5
ART.12 - Disposizioni generali	5
ART.12 bis - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche esonerate dalla tassa.....	5
ART.13 - Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.....	6
ART.14 - Criteri per la determinazione della tassa.....	6
ART.15 - Misurazione dell'area occupata - criteri.....	7
ART.16 - Tariffe.	7
ART. 17 - Variazioni tariffarie	7
ART.18 - Denuncia e versamento della tassa.	8
ART.19 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	9
ART.20 - Sanzioni	9
ART.21 - Norme finali.....	9
ART.22 - Entrata in vigore	9

CAPO I - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART.1 - Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonchè quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART.2 - Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ART.3 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- ◆ le generalità del richiedente;
- ◆ il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- ◆ la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- ◆ la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che richiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART.4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art.7 della L.241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dalla L. 241/1990.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ART.5 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 20 (venti).

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART.6 - Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dal Sindaco.

ART.7 - Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART.8 - Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- ◆ mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- ◆ reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- ◆ la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

ART.9 - Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART.10 - Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 20 giorni prima della scadenza.

ART.11 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART.12 - Disposizioni generali

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

ART.12 bis - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche esonerate dalla tassa

Fermo restando quanto previsto in ordine agli adempimenti connessi e necessari per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche disciplinate dal precedente capo I, in applicazione degli articoli 61 c.3, 62 e 63 c.1 lettere a),b),c) della Legge 549/95, la tassa non è applicata alle seguenti occupazioni:

- 1) *Alle occupazioni temporanee di aree pubbliche poste in essere con tende e simili, fisse o retrattili anche su poste in sporgenza di banchi di vendita di mercati già occupanti aree pubbliche;*
- 2) *Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.*
- 3) *Ai passi carrabili come definiti al comma 4 dell'art.44 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione comunale per la loro istituzione e segnalazione secondo le norme vigenti del Codice della Strada;*
- 4) *Alle occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;*
- 5) *Alle occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie all'attività agricola;*
- 6) *La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non è parimenti applicata agli accessi carrabili o pedonali cosiddetti "a raso" sulle strade comunali (in analogia all'esenzione prevista per i passi carrabili di cui al punto 3), fermo restando l'obbligo del pro-*

prietario di richiedere al Comune l'apposita autorizzazione per l'apertura dell'accesso per la posa del cartello di divieto di sosta dinanzi all'accesso medesimo, secondo le norme vigenti del Codice della Strada. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, in base all'art.5 del presente regolamento, qualora non ostino motivi di sicurezza viaria, o altre ragioni di pubblico interesse. Gli estremi dell'autorizzazione comunale saranno riportati sul cartello da installarsi a cura e spese dell'interessato. Il divieto di sosta non può comunque estendersi per più di 10 mq sulla strada comunale (art.44 c.8 del D.Lgs. 507/93).¹

ART.13 - Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.12 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria.

Strade:	Spazi ed aree:
Via Di Sore, Via Di Sot.	Pit da Vile, Place da Pleif, Place di Cà.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria.

Strade:	Spazi ed aree:
Via Cjapie, Via Cjà Manzot, Via Da Vile, Via Latarie, Via Plan da Farie, Via Setimine, Via Cjà Stali, Via Curduvine, Via Da Visinie, Via Pedrade, Via Riu Barban, Via Taviele.	Place Batarame, Place di Là, Riu di Sot, Somp la Vile, Cleve, Catofi, Da Sie.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^ categoria.

Strade:	Spazi ed aree:
Via Cjasai, Via Dal Flum, Via Fontane, Via Musers, Via Pales, Via Scurnuz, Via Cjavrias, Via Tencje, Via Vovits.	Zanete, Zovelane, Vidal, Spineit, Mandelin, Fascin, Dal Riu, Cueste, Cjampdelin.

ART.14 - Criteri per la determinazione della tassa

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.²

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali; non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.³

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

ART.15 - Misurazione dell'area occupata - criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Per la concreta misurazione delle superfici, delle lunghezze e degli spazi per ogni singola tipologia di occupazione si applicheranno i criteri tecnici individuati dal D.Lgs. 507/93 come modificati da ultimo dalla Legge 549/95 anche se non espressamente richiamati nel presente Regolamento.²

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART.16 - Tariffe.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un' obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni temporanee e le relative misure di riferimento da valere per tutte le tipologie di occupazione.

- a) occupazioni fino a 6 ore: riduzione del 60%*
- b) occupazioni da 6 a 12 ore: riduzione del 40%*
- c) occupazioni da 12 e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera*
- d) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai quindici giorni, la tariffa è ridotta del 50%*

Si applicano inoltre le variazioni tariffarie di cui al Decreto Legislativo 507/93 come modificato dalla legge 549/95 ed indicate nel successivo art.17. In ogni caso la tariffa minima al metro quadrato/giorno da applicare per le occupazioni temporanee, dopo aver tenuto conto di tutte le riduzioni stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento (art.17), non può essere inferiore a L. 150 (art.61 2° comma lett. c) della Legge 549/95.²

ART. 17 - Variazioni tariffarie

Ai sensi del Decreto Legislativo 507/93 come da ultimo modificato dagli artt. 61 e 63 della Legge 549/95, si applicano le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) Per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs 507/93, la tariffa è ridotta di un terzo.*
- b) Per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs 507/93, la tariffa è ridotta di un terzo.*
- c) Per le occupazioni temporanee degli spazi ed aree pubbliche, si applicano le variazioni tariffarie temporali di cui al precedente art.16, ed inoltre le seguenti:*
 - 1- Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte del 50%;*
 - 2- Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell'80%;*
 - 3- Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs 507/93, la tariffa è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della*

stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali;

4- *Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe indicate sono ridotte del 50%;*

5- *Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;*

6- *Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.47 del D.Legs 507/93. La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:*

◆ *Fino ad 1 km e di durata non superiore a 30 gg* *L.10.000*

◆ *Oltre 1 km e di durata non superiore a 30 gg* *L.15.000*

Per le occupazioni di cui sopra, di durata superiore ai 30 gg, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

◆ *fino a 90 gg* *+ 30%*

◆ *oltre i 90 gg e fino a 180 gg* *+ 50%*

◆ *oltre i 180 gg* *+ 100%*

d) *Per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.⁴*

ART.18 - Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni delle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.

L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

In applicazione dell'art. 63, 1° comma lett. e) della Legge 549/95 la tassa non è comunque dovuta qualora l'importo annuo da versare per le occupazioni permanenti, ovvero quello risultante per una singola occupazione temporanea, risulti inferiore o uguale a L. 10.000 (diecimila).

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.⁵

ART.19 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni.

ART.20 - Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.P.C. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

ART.21 - Norme finali

Vengono annullate tutte le disposizioni precedenti in materia, incompatibili con il presente Regolamento.

ART.22 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della L. 8.6.1990, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

¹ Articolo aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 28.02.1996

² Comma così modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 28.02.1996

³ Parole così sostituite con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 28.02.1996

⁴ Articolo così modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 28.02.1996

⁵ Commi aggiunti con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 28.02.1996